COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE) E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI. PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2027.

CPV: 79940000-5

INDICE

Art.	1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art.	2	DURATA DELLA CONCESSIONE
Art.	3	CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
Art.	4	MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO (AGGIO)
Art.	5	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art.	6	VERSAMENTI E RENDICONTI
Art.	7	APPLICAZIONE E VARIAZIONE DELLE TARIFFE
Art.	8	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Art.	9	GESTIONE DEL SERVIZIO
Art.	10	PERSONALE
Art.	11	RESPONSABILITA' VERSO I TERZI
Art.	12	GARANZIA DEFINITIVA
Art.	13	SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
CAPO	II	SERVIZIO CUP
Art.	14	GESTIONE DEL SERVIZO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
CAPO	III	SERVIZIO AFFISSIONI
Art.	15	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art.	16	IMPIANTI DI AFFISSIONE
CAPO	IV	RISCOSSIONE E RECUPERO DELL'EVASIONE

17 COORDINAMENTO E VIGILANZA

18 CONTROLLI SUI PAGAMENTI E RECUPERO DELL'EVASIONE

CAPO I NORME GENERALI

Art.

Art.

Art. 19 ANNUALITA' PREGRESSE

CAPO V PENALITA' E RECESSO

- Art. 20 CONTENZIOSO
- Art. 21 PENALI
- Art. 22 DECADENZA E REVOCA
- Art. 23 CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA
- Art. 24 VARIAZIONI E RECESSO

CAPO VI NORME FINALI

- Art. 25 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO
- Art. 26 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
- Art. 27 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- Art. 28 NORME TRANSITORIE
- Art. 29 TUTELA DELLA PRIVACY
- Art. 30 STIPULA DEL CONTRATTO
- Art. 31 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
- Art. 32 NORME FINALI E DI RINVIO

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1. La concessione ha per oggetto la gestione, per il Comune di Borgonovo Val Tidone, del servizio di accertamento e riscossione volontaria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) e del canone mercatale ai sensi dell'art. 1, commi 816-836 e 846-847 della Legge 160/2019.
- 2. L'affidamento comprende anche:
 - l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti, con la riscossione del relativo canone, nonché la manutenzione degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni;
 - l'esecuzione del servizio accertamento e riscossione relativamente alle entrate soppresse e confluite nel Canone Unico Patrimoniale (COSAP, ICP, DPA) per gli anni non prescritti, così come previsto dall'art. 19 del presente Capitolato.
- 3. I servizi in oggetto vengono svolti nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti comunali, del presente capitolato speciale d'oneri e del bando di gara.
- 4. I suddetti servizi, costituendo servizi pubblici, non potranno essere sospesi o abbandonati per nessuna ragione, salvo i casi di forza maggiore contemplati all'art. 1218 del Codice Civile.
- 5. Sono comprese nell'affidamento del servizio tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per la fornitura del servizio stesso secondo le condizioni del presente Capitolato d'oneri.
- 6. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo nazionale dei concessionari previsto all'art. 53 del d. lgs. 446/1997 e ss.mm o il possesso di equivalente autorizzazione valida per imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1. La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di conferimento della concessione da parte del Comune.
- 2. Qualora al termine del contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova concessione, il concessionario dovrà garantire il servizio alle stesse condizioni per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione, fino a un massimo di 6 (sei) mesi.
- 3. Alla data di scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza alcun obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune. E' escluso qualunque rinnovo tacito o automatico della concessione.

- 4. Al termine dell'affidamento, il concessionario si impegna a fare quanto necessario affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
- 5. Qualora nel periodo di affidamento entrassero in vigore significative modifiche normative riguardanti i canoni del presente capitolato, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa, senza che il Concessionario possa avanzare pretese. La concessione sarà altresì risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione di uno o più istituti oggetto della concessione.

ART. 3 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo.
- 2. L'aggio a favore del Concessionario è unico per tutte le entrate oggetto del presente Capitolato e stabilito nella misura risultante dagli esiti del procedimento di gara.
- 3. Detto aggio, al netto degli oneri fiscali, è rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla L. 160/2019, al netto dei rimborsi effettuati e delle spese di notifica addebitate ai contribuenti che saranno interamente recuperate dal concessionario in quanto dallo stesso anticipate.

ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO (AGGIO)

1. A norma dell'art. 1, comma 790 della L. 160/2019, il concessionario entro il giorno 10 di ogni mese trasmette al Comune la rendicontazione e le fatture concernenti le proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dedicati di cui al successivo art. 6 del presente Capitolato d'oneri. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione e delle fatture, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte del Comune, provvede ad accreditare a favore del concessionario, entro i successivi 30 giorni, le somme di competenza, prelevandole dai suddetti conti correnti dedicati.

ART. 5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario si conforma alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge 136/2020, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

- 2. Nel caso in cui la società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento della presente concessione di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- 3. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento della presente concessione di servizi, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 4. La società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento della presente concessione di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- 5. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento della presente concessione di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 6 - VERSAMENTI E RENDICONTI

- 1. La riscossione delle entrate di cui al presente Capitolato d'oneri è effettuata esclusivamente sul conto corrente intestato al Comune di Borgonovo Val Tidone, specificamente dedicato a introitare il Canone Unico Patrimoniale e il Canone mercatale.
- 2. A scadenze mensili posticipate entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza, il concessionario deve presentare il Rendiconto dell'attività svolta, anche su supporto informatico, evidenziando:
 - l'importo lordo delle riscossioni (al netto dei rimborsi disposti che saranno evidenziati in un elenco nominativo) suddiviso in canone, sanzioni, interessi e spese di notifica, distinguendo altresì per anno di imposta e per modalità di pagamento;
 - l'aggio dovuto, per anno di imposta.
- 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno è trasmesso, per ogni tipologia di entrata oggetto di concessione, la Relazione annuale relativa all'esercizio precedente di cui all'art. 8 del presente Capitolato.

- 4. In ogni momento il Comune potrà chiedere la previsione di gettito.
- 5. Il Comune fornisce la visibilità dei conti correnti su cui confluiscono le entrate oggetto di concessione consegnando al concessionario le credenziali di accesso, in modalità di sola consultazione per la verifica delle movimentazioni e la relativa rendicontazione.
- 6. Il concessionario esegue i rimborsi su richiesta dei contribuenti e rendiconta gli importi al Comune, al fine di ottenere la restituzione delle somme anticipate.

ART. 7 - APPLICAZIONE E VARIAZIONE DELLE TARIFFE

- 1. Il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale nonché le disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
- 2. Qualora nel corso della durata della concessione dovessero intervenire modificazioni tariffarie, legislative o regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti, che comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10% del gettito annuo, l'aggio contrattuale potrà essere ragguagliato in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, tenuto altresì conto degli aumenti di costo del servizio, al fine di garantire l'equilibrio contrattuale.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore in capo al concedente e sostenendo tutte le correlate spese, senza rivalsa alcuna nei confronti del concedente.
- 2. Il concessionario designa un proprio **Funzionario Responsabile**, cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs, n. 507/1993.
 - Il concessionario agisce per mezzo di un **Rappresentante**, munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dagli art. 7 e 10 del D.M. n. 289/2000. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato Funzionario Responsabile ai sensi del comma precedente.
 - Il concessionario provvede altresì a nominare il **Responsabile del trattamento dei dati personali** ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e il **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi** di cui al D. Lgs. n.81/2008.
 - Le designazioni dei responsabili di cui ai precedenti commi debbono essere comunicate per iscritto al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla data di assegnazione del servizio ed entro 8 giorni dalla loro eventuale sostituzione.
- 3. Il concessionario deve provvedere a organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle disposizioni del presente Capitolato nonché di tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari applicabili sia di carattere generale che di carattere tecnico, di

- sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto.
- 4. Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio con le caratteristiche, le modalità e i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone con il Comune le specificità. Le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza nella fase di esecuzione dell'affidamento, osservando scrupolosamente le forme degli atti e i termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse del Comune e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi del Comune. Il concessionario ha lo specifico obbligo di compiere l'attività di accertamento, nonché di ricevere e dar corso alle domande di rimborso delle entrate in concessione.
- 5. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate indicate nel verbale di consegna del servizio.
- 6. Il concessionario deve raccogliere e conservare presso la propria sede o filiale tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio, tale documentazione deve essere a disposizione del Comune per tutta la durata dell'affidamento.
- 7. Il concessionario è tenuto a dare, ai settori comunali competenti, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, comunicazione relativa a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni.
- 8. Su richiesta dell'Ente, il concessionario è tenuto a fornire i dati contabili analitici e sintetici utili a controllare l'andamento del gettito e tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti; dovrà fornire inoltre l'analisi e il calcolo delle variazioni economiche in applicazione alle diverse tariffe applicabili, propedeutiche alla formazione del bilancio comunale.
- 9. Il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese al recupero e migrazione delle attuali banche dati in uso presso il precedente gestore.
- 10. Il Rappresentante nominato dal concessionario dovrà trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una **Relazione dettagliata** del servizio relativa all'attività svolta nel corso dell'annualità precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future. In particolare, la predetta relazione deve indicare:
 - il quadro generale di tutte le riscossioni effettuate nel corso dell'anno, separatamente per ogni singola entrata gestita, specificando gli importi delle sanzioni e degli interessi;
 - il numero di accertamenti effettuati;
 - il numero di ricorsi aperti, chiusi e relativi dispositivi;
 - i recuperi effettivi delle entrate gestite;
 - l'elenco dei contribuenti/utenti che non hanno provveduto al pagamento dei servizi oggetto di concessione;
 - eventuali altre problematiche inerenti la gestione;

- qualunque altro aspetto della gestione per il quale il responsabile del Servizio
 Tributi o altro delegato comunale richiedesse chiarimenti nel corso della gestione.
- 11. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il concessionario invia inoltre al Comune, su supporto informatico, una **Relazione in ordine allo stato effettivo degli impianti di affissione** complessivamente gestiti, corredata dalla descrizione degli interventi effettuati dettagliando quantità e ubicazione.

ART. 9 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Banche dati informatiche. Il concessionario deve assicurare la gestione del servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffarie. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune. Il sistema informativo del concessionario deve garantire la massima protezione delle banche dati in accordo con le norme vigenti nella Pubblica Amministrazione.

Il concessionario dovrà fornire al Comune gratuitamente l'accesso, protetto da password, al sistema di gestione utilizzato per lo svolgimento della concessione, ai fini della visualizzazione, estrazione ed acquisizione dei dati in formato elettronico, secondo formati o tracciati record definiti con l'Ente o concordati tra le parti. In particolare dovrà essere consentita, per entrata e per anagrafica dei contribuenti, l'accesso a informazioni dettagliate riferite all'oggetto di pagamento (tipologia di entrata, ubicazione e superficie dell'impianto e dell'occupazione, estremi dell'autorizzazione ecc.), alle date e modalità di pagamento, all'aggio spettante e ai diritti supplementari trattenuti sulle riscossioni, agli avvisi bonari e agli accertamenti emessi, con evidenziazione dei discarichi, delle sospensioni, delle rateizzazioni, nonché agli importi ancora da riscuotere.

Le banche dati dovranno essere aggiornate in tempo reale, così da consentire all'Ente la verifica puntuale dei controlli richiesti dal presente Capitolato.

Il concessionario dovrà preoccuparsi di attivare tutti i collegamenti telematici con gli altri soggetti per disporre di ulteriori banche dati che possano migliorare l'attività di accertamento e, in generale, la gestione dei servizi.

Il concessionario al termine del contratto fornisce al Comune tutte le banche dati informatiche e cartacee relative alla gestione. Tali banche dati, relative a tutto il periodo di concessione, devono essere complete, aggiornate e fruibili. Le modalità di estrazione e le caratteristiche dovranno comunque essere conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione comunale.

Ogni onere relativo alla attuazione dei predetti obblighi è a carico del Concessionario.

2. **Gestione operativa.** Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria ed è tenuto a fornire ai contribuenti tutte le informazioni utili. Il concessionario deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del

d. lgs. 507/1993, le tariffe e i Regolamenti che regolano le entrate date in concessione.

Il Concessionario deve inviare agli utenti, almeno 15 giorni prima della scadenza, anche in assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza per il pagamento del Canone Patrimoniale Unico e del Canone Mercatale in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In tale preavviso devono essere indicate le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre deve essere indicata la sede degli uffici del concessionario, con indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica.

Nell'avviso dovranno essere specificate tutte le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente bancario intestato all'Ente e specificamente dedicato ad introitare i versamenti relativi al Canone Unico Patrimoniale e al Canone Mercatale.

Il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi bonari di pagamento né da parte del contribuente, né da parte del Comune.

- 3. **Stampati e bollettari.** Il concessionario deve farsi carico di predisporre e dotarsi, a proprie spese, di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze del 26.04.1994. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.
- 4. Gestione contabile. Per la gestione contabile delle entrate oggetto di concessione il concessionario è tenuto ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa e secondo quanto stabilito dai Regolamenti comunali in materia. Per la durata della concessione tutta la documentazione contabile sarà tenuta e conservata presso il concessionario, fermo restando l'obbligo di produrre a semplice richiesta la documentazione necessaria per i controlli e comunque per ogni altra esigenza del Comune.
 - Il concessionario è tenuto a consegnare all'Amministrazione comunale la documentazione della gestione contabile al termine della concessione, nel termine di 30 giorni.
- 5. **Trasparenza.** Il concessionario deve pubblicare sul proprio sito internet tutte le informazioni e la modulistica relative alla gestione del servizio del Comune di Borgonovo Val Tidone, affinché si agevolino gli utenti nei contatti (orari, recapiti...) e nella acquisizione degli elementi necessari per la determinazione degli obblighi relativi alle entrate gestite (tariffe, regolamenti, scadenze e modalità di pagamento, funzionamento del servizio affissioni, informazioni relativi agli uffici comunali che si occupano del rilascio delle concessioni/autorizzazioni di suolo pubblico, modalità per i ricorsi nel caso di avviso di accertamento, ecc.).

L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del D.LGS. 507/93, le tariffe ed i regolamenti che regolano le entrate date in concessione.

ART. 10 - PERSONALE

- 1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali.
- 2. Il concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico, a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, nessuno escluso, assunti verso il personale ed inoltre ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12/3/99, n. 68. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
- 3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
- 4. Il concessionario, nella gestione dei servizi, adotta tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
- 5. Tutto il personale addetto ai servizi deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione ed in particolare a quanto stabilito dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgonovo Val Tidone, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 45 del 4.04.2022.
- 6. Il rapporto con l'utenza dovrà essere impostato al perseguimento di un elevato livello di qualità dei servizi oltre che di efficienza e sollecitudine nell'evasione delle richieste.
- 7. Qualora il Comune ritenga che il personale addetto sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.
- 8. I nominativi del Responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione all'Amministrazione Comunale.

ART. 11 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio, sia a terzi sia al Comune e solleva quest'ultimo da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale. Sono da ricomprendersi tra i danni sia quelli alle persone che alle cose, nonché i danni di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti e la gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni. Rimarrà pertanto a carico del concessionario il completo

- risarcimento dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale.
- 2. Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza RCT/RCO per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'inizio del servizio. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a euro 4.000.000,00. Nell'ipotesi di mancata copertura del citato contratto assicurativo per qualsivoglia causa, i danni verificatisi restano comunque a carico del concessionario.
- 3. Il concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa di cui al precedente comma 2 per tutta la durata dell'affidamento.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

- 1. A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario è tenuto a prestare, a favore del Comune e prima della stipula del contratto, garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 10% dell'importo contrattuale.
- 2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.
- 3. La garanzia definitiva è posta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti da inadempimento contrattuale. Nel caso di inadempienza contrattuale, l'Amministrazione comunale avrà diritto di rivalersi di propria autorità su di essa ed il contraente dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del rapporto, valersi in tutto o in parte di essa.
- 4. Il Comune è autorizzato a rivalersi sulla garanzia definitiva in caso di mancata restituzione delle banche dati informatiche aggiornate, complete e fruibili o di mancata restituzione o accertato danno agli impianti per le affissioni.
- 5. La garanzia definitiva avrà durata pari a quella della concessione e verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'impresa aggiudicataria solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato e solo successivamente all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione ed alla riconsegna delle banche dati e degli impianti.
- 6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune.

ART. 13 - SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1. È vietata ogni forma di sub-concessione del servizio nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea e/o parziale, pena l'immediata risoluzione del contratto e perdita del deposito cauzionale a titolo di risarcimento danni, salvo il preventivo consenso del Comune e sempre che la ditta risulti e permanga iscritta all'albo di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 446/1997 e solo nel caso in cui la Ditta subentrante sia concessionaria dell'Azienda cedente o di un ramo d'azienda e che la medesima non abbia pendenze nei confronti del Comune.
- 2. In ragione della peculiarità del servizio affidato è vietata la sub-concessione del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie e per un massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto e alle condizioni indicate all'art. 174 del Codice dei Contratti Pubblici:
 - attacchinaggio, materiale affissione dei manifesti;
 - installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti di affissione;
 - stampa, spedizione postalizzazione, notifica di atti e documenti.

Con riferimento alle suddette attività, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, il concessionario potrà stipulare con soggetti terzi in possesso dei requisiti richiesti idoneo contratto, comunque vincolato alla durata del contratto di concessione tra Comune e concessionario, che decadrà automaticamente con lo scadere dello stesso.

- 3. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D. M. 289/2000, il conferimento in sub concessione del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio del Concessionario dall'albo.
- 4. La sub-concessione comporta, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, la facoltà dell'Ente di dichiarare la risoluzione di diritto della concessione con effetto dal giorno successivo a quello della notifica dell'atto con cui il Comune ha adottato la relativa decisione.

CAPO II - SERVIZIO CUP

ART. 14 - GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Norme di gestione. La riscossione del canone patrimoniale unico e del canone mercatale deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune, o stabilite per Legge, e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari. Le tariffe ed il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico. Gli uffici comunali competenti, che rilasceranno le concessioni o le autorizzazioni di occupazioni, dovranno trasmetterne copia al concessionario per le opportune verifiche e controlli. Il concessionario concorderà con la Polizia Locale le opportune forme di collaborazione necessarie per le verifiche delle occupazioni.
- 2. **Controlli.** Il concessionario dovrà procedere al controllo delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con particolare riferimento alla superficie ed al tempo di occupazione concessi, in collaborazione con l'Ufficio tecnico e la Polizia locale e procedere alla riscossione del canone e a tutti gli adempimenti correlati.

Qualora la ditta concessionaria ravvisi irregolarità o mancato rispetto delle prescrizioni, dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale al fine di procedere all'accertamento della violazione.

Gli uffici comunali competenti dovranno fornire tempestivamente al concessionario qualsiasi atto sia determinante per la corretta e puntale riscossione del canone quali sospensioni, revoche, atti deliberativi, convenzioni, comunicazioni ecc.

- **3. Esenzioni e Riduzioni.** Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento del Canone né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla Legge e dal Regolamento Comunale.
- 4. Spunta per il mercato settimanale. Il concessionario dovrà garantire l'incasso relativo agli spuntisti del mercato comunale, assicurando la presenza di un operatore relativamente a tutte le occupazioni mercatali per la riscossione anticipata del canone da corrispondere con versamento mediante sistema POS. Nel caso di versamento in contanti il concessionario dovrà rilasciare apposita ricevuta attestante il pagamento del canone versato e il numero di posteggio assegnato. Copia delle ricevute di versamento del canone dovrà essere trasmessa all'ufficio tributi nella stessa giornata di assegnazione.
- **5. Attività specifiche per la fiera dell'Angelo.** Il concessionario dovrà altresì garantire l'incasso relativo ai soggetti partecipanti alla tradizionale Fiera dell'Angelo, assicurando la presenza di un operatore relativamente a tutte le occupazioni ascrivibili a tale evento, anche ai fini della riscossione del canone degli spuntisti, da corrispondere con versamento mediante sistema POS.

CAPO III – SERVIZIO AFFISSIONI

ART. 15 – GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Il concessionario provvederà ad effettuare le affissioni dei manifesti negli spazi ad esse appositamente riservati, nel rispetto delle vigenti normative e dei regolamenti comunali. Il concessionario dovrà pertanto dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni. Il concessionario dovrà inoltre garantire la presenza di una persona disponibile sul territorio per la consegna del materiale da affiggere.
- 2. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale vi provvede tempestivamente e secondo l'ordine di presentazione, senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge, con applicazione, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, di tutte le maggiorazioni o riduzioni tariffarie previste dalla normativa e dal regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
- 3. Ciascuna affissione dovrà riportare il timbro apposto dal concessionario che attesti la durata dell'affissione medesima. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico, nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento, ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.
- 4. Il concessionario deve garantire l'esecuzione delle affissioni d'urgenza, notturne e festive, dietro espressa richiesta del committente e previa informazione e corresponsione delle relative maggiorazioni di tariffa, se dovute.
- 5. Il concessionario deve assicurare l'obbligatoria reperibilità per garantire un efficiente servizio di affissioni urgenti, segnalando al Comune e alla cittadinanza il nominativo del responsabile, il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito web.
- 6. E' cura del concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.
- 7. Il concessionario è tenuto ad effettuare, a proprie spese e cura, a titolo gratuito, l'affissione di tutti i manifesti, locandine e avvisi dell'Amministrazione comunale, ivi compresi quelli inerenti alle funzioni amministrative, economiche, culturali, sportive, teatrali, ricreative, sociali ecc., nonché alle iniziative patrocinate dall'Ente e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi delle normative e dei regolamenti vigenti.
- 8. Il concessionario si impegna altresì ad applicare le riduzioni tariffarie e le esenzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo e dal regolamento comunale. In tutti i casi di esenzione, al concessionario non compete alcun rimborso spese.
- 9. Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento del canone sulle pubbliche affissioni, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente previsti dalla Legge e dai regolamenti comunali vigenti. In particolare è obbligato a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni obbligatorie così definite dalla normativa in materia. Sono considerati esenti da ogni tipo di imposta o diritti, per la valenza istituzionale delle stesse, tutte le pubbliche affissioni dell'Ente.

- 10. I manifesti mortuari dovranno essere affissi negli spazi appositamente riservati. Nel caso di annunci mortuari relativi a decessi che dovessero verificarsi nei giorni festivi e di sabato, tali annunci potranno essere affissi nello stesso giorno direttamente dalle agenzie di pompe funebri o dai parenti del defunto esclusivamente negli spazi riservati. Coloro che si avvalgono di tale facoltà dovranno provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'avvenuta affissione al concessionario ed al pagamento del diritto dovuto con esclusione del diritto di urgenza. Il ritardato o mancato adempimento di quanto in precedenza esposto comporterà il pagamento comunque del diritto di urgenza, così come disciplinato dal regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
- 11. Nessuna affissione può essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del concessionario, subordinata al versamento anticipato dei relativi diritti.
- 12. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa e pertanto deve provvedere entro due giorni dalla scadenza alla rimozione dei manifesti scaduti o a ricoprirli con nuovi manifesti.
- 13. E' fatto divieto al concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di esse. E' consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza, previo pagamento dell'imposta dovuta.
- 14. Il concessionario deve adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo, provvedendo al recupero del canone evaso, delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e delle spese sostenute, mediante l'emissione di apposito avviso di accertamento debitamente notificato nonché alla segnalazione alla Polizia locale del Comune di Borgonovo Val Tidone di eventuali violazioni riguardanti le affissioni, per gli eventuali procedimenti di competenza. In mancanza vi provvederà il Comune con spese a carico del concessionario.
- 15. Il concessionario è tenuto a provvedere costantemente alla pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, alla loro eventuale sostituzione assicurando il loro perfetto stato di conservazione e di decoro; il concessionario deve inoltre asportare e smaltire il materiale defisso ed i brandelli dei manifesti di risulta, anche se giacenti sulle pubbliche vie, in conformità alle vigenti norme che disciplinano il servizio pubblico di asporto dei rifiuti.

ART. 16 - IMPIANTI DI AFFISSIONE

- 1. Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipula del contratto nello stato in cui si trovano. Effettua altresì il censimento della cartellonistica stradale.
- 2. Il concessionario provvede per l'intera durata del contratto, a propria cura e spesa, ad attuare il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, di sostituzione e di implementazione degli impianti delle affissioni esistenti presentato in sede di gara, in

modo tale da garantire efficienza, sicurezza e decoro; a tal proposito, in caso di sostituzione di uno o più impianti o della loro implementazione, il modello e le caratteristiche dei nuovi impianti dovranno essere concordati con l'Amministrazione comunale. In caso di mancato adempimento ai suddetti obblighi di manutenzione si applica la penalità prevista al successivo art. 21.

- 3. Il concessionario si impegna inoltre, a propria cura e spesa e sempre previ accordi con il Comune, all'installazione di eventuali altri impianti di affissioni offerti in sede di gara.
- 4. Il concessionario è tenuto a vigilare sul territorio e a relazionare sull'esistenza di impianti irregolari e di abusi di ogni genere e a provvedere alla loro rimozione su semplice richiesta dell'Amministrazione.
- 5. Il concessionario risponde dei danni causati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, lasciando indenne e sollevato il Comune
- 6. Al termine dell'affidamento, il concessionario è tenuto a consegnare al Comune:
 - tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza e in perfetto stato di conservazione e di manutenzione, inclusi gli impianti nuovi installati dal medesimo concessionario, senza che spetti alcun compenso. Eventuali inadempienze e danni degli impianti, verificate in contraddittorio con il concessionario, saranno quantificate, con conseguente eventuale rivalsa sulla cauzione;
 - un elaborato/relazione che individui anche cartograficamente la posizione geografica nel territorio comunale degli impianti di affissione, la tipologia, la foto a colori dell'impianto stesso, in formato cartaceo (duplice copia) e digitale.

CAPO IV- CONTROLLI, RISCOSSIONE E RECUPERO DELL'EVASIONE

ART. 17 - COORDINAMENTO E VIGILANZA

- 1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze e partecipando, quando previsto, all'iter dei procedimenti.
- 2. Il Servizio Tributi del Comune cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri uffici comunali, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme di legge e regolamentari vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.
- 3. L'Amministrazione comunale si riserva di impartire le direttive ritenute necessarie od opportune per il migliore svolgimento de servizio direttive che il concessionario si obbliga ad osservare.
- 4. Il controllo relativo agli impianti di affissione sarà compito e responsabilità del Servizio Tecnico comunale.
- 5. Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro cinque giorni, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 18 - CONTROLLI SUI PAGAMENTI E RECUPERO DELL'EVASIONE

- 1. Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo relativo all'occupazioni di spazi ed aree pubbliche, alle affissioni e alle esposizioni pubblicitarie, il concessionario si impegna ad effettuare un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero delle entrate evase, avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione, per tardivo pagamento e quant'altro previsto dalla normativa e dai Regolamenti comunali in materia.
- 2. Il concessionario dovrà in particolare procedere al controllo annuale del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di pagamento delle entrate affidate in gestione. Tale controllo dovrà essere effettuato tempestivamente, ovvero entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 3. Dopo aver individuato i contribuenti totalmente o parzialmente inadempienti, il concessionario dovrà contestare tali violazioni mediante notifica di avviso di accertamento e connesso provvedimento di erogazione delle sanzioni a norma dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019 (c.d. riscossione potenziata).

ART. 19 - ANNUALITA' PREGRESSE

1. È onere del concessionario attivare e portare a compimento, se non ancora iniziata dal precedente concessionario, l'attività accertativa relativamente alle entrate confluite nel Canone Unico Patrimoniale e nel Canone mercatale, per gli anni non prescritti.

CAPO V – PENALITA' E RECESSO

ART. 20 - CONTENZIOSO

- 1. Il concessionario dovrà gestire e curare direttamente il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione, dinnanzi ai competenti organi giurisdizionali in tutti i gradi di giudizio.
- 2. Resteranno a carico del concessionario eventuali spese di giudizio cui dovesse essere condannato il concessionario stesso dalla competente autorità giurisdizionale, in seguito ai ricorsi presentati dagli interessati.
- 3. In caso di reclami da parte degli utenti, il concessionario è tenuto a trasmetterne copia al Servizio Tributi del Comune che si riserva la facoltà di richiedere spiegazioni in merito ed, eventualmente, di adottare i conseguenti provvedimenti.

ART. 21 - PENALI

- C) In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dalle disposizioni vigenti, sempre che queste non comportino la decadenza di cui al successivo articolo, risultanti anche dal rapporto dei competenti servizi comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al concessionario possono essere inflitte, per ogni inadempienza, penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in misura variabile da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di €4.000,00, secondo la gravità dell'inadempienza.
- D) Si individuano alcune fattispecie di inadempienza per le quali viene già determinata la penale, fatti salvi i limiti di cui al precedente comma:
 - Per le affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario, il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;
 - per le affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo, il concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;
 - affissione di manifesti senza timbro a calendario leggibile: il concessionario deve corrispondere € 50,00 per ogni manifesto, fatta salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione dei manifesti, senza che i committenti possano avanzare pretesa alcuna nei confronti del Comune;
 - mancata affissione di manifesti: il concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione di risarcimento danni eventualmente instaurata da privati e con contestuale obbligo di sollevare il Comune da ogni responsabilità;
 - in caso di mancato svolgimento di un servizio, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale;
- E) Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal Funzionario responsabile comunale preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.

- F) Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il concessionario, diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti nei termini fissati, il Comune esegue direttamente o ha la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio i servizi ad altra Ditta e a spese del concessionario, con maggiorazione pari al 20 per cento dell'importo delle prestazioni necessarie.
- G) L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza; il concessionario avrà poi la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni, sulle quali l'Amministrazione deciderà, in via definitiva, entro i 30 giorni successivi.
- H) Il pagamento delle penale deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento nel termine fissato, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva e procederà alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di attivare altre forme di tutela.
- Le contestazioni, dopo la loro definizione, vengono segnalate al Ministero delle Finanze per i provvedimenti di competenza.

ART. 22 - DECADENZA E REVOCA

- 1. Il concessionario, oltre ai casi già previsti dal presente capitolato d'oneri e nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - cancellazione dall'Albo (art. 11 D.M. 289/2000) del concessionario;
 - mancato inizio del servizio alla data fissata:
 - abbandono del servizio da parte del concessionario, o interruzione, senza giusta causa, anche di uno solo dei servizi oggetto di concessione e previsti dal presente capitolato;
 - mancata presentazione della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio, o mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;
 - inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti previsti in materia;
 - mancata presentazione delle relazioni annuali di cui all'art. 8;
 - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del concessionario rimaste inevase, nonostante formali contestazioni del Comune, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 21;
 - fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
 - cessione a terzi, da parte del concessionario, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 in merito alle attività che possono essere oggetto di sub-concessione;
 - mancata stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dall'Ente;

- mancata presentazione della polizza RCT.
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici o dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgonovo Val Tidone;
- mancata consegna al Comune, nei termini stabiliti, della documentazione richiesta, degli archivi informatici e degli impianti riservati alle affissioni;
- 2. La decadenza e/o la risoluzione anticipata di cui ai commi precedenti non attribuiscono al concessionario alcun diritto di indennizzo.
- 3. Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato, dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. Allo scopo l'Amministrazione diffida il concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.
- 4. In caso di decadenza, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possano verificarsi in dipendenza del precitato evento, e ne darà comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici nonché all'Autorità preposta alla tenuta degli Albi dei concessionari.
- 5. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al secondo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara alle stesse condizioni dell'aggiudicatario.
- 6. Restano ferme le disposizioni in materia di revoca di cui all'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e ss.mm.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1. La concessione si intende altresì risolta di pieno diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione dell'oggetto della concessione, la cessazione della concessione stessa o che comunque sottraggano all'ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio a società private; in tal caso non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento danni per effetto della decadenza anticipata della concessione.
- 2. La facoltà di risoluzione *ipso jure* è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto entro 30 giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

ART. 24 - VARIAZIONI E RECESSO

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni,

- allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
- 2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso.

CAPO VI – NORME FINALI

ART. 25 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

- 1. Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'affidamento del servizio. Deve essere garantita l'integrale osservanza del D.lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.
- 2. Il concessionario è nominato titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione del servizio.
- 3. In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

ART. 26 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti successivamente alla scadenza della concessione
- 2. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure iniziate, comprese l'effettuazione di affissioni per le quali sono già corrisposti i relativi diritti ed eventuali gestioni residue delle entrate (COSAP, ICP e DPA) successivamente confluite nel Canone unico patrimoniale e nel Canone mercatale.
- 3. Alla scadenza del contratto, il concessionario deve, entro 30 giorni:
 - trasferire, a sua cura e spese, al Comune o, su richiesta dell'Amministrazione comunale, direttamente al soggetto subentrante l'archivio informatico dei contribuenti, tutta la documentazione inerente la sua gestione e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge;
 - consegnare al Comune o, su richiesta dell'Amministrazione comunale, direttamente al soggetto subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, incluse le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso non definite.

ART. 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere

- sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità giudiziaria competente: il foro competente è individuato in quello di Piacenza.
- 2. Nelle more della risoluzione delle controversie il concessionario non può comunque sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire eventuali ordini impartiti dal Comune.

ART. 28 - NORME TRANSITORIE

- 1. Le domande per la collocazione di insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari continuano ad essere presentate ed istruite dagli uffici comunali competenti.
- 2. Le autorizzazioni sono trasmesse al concessionario per gli adempimenti successivi relativi al pagamento del canone. A carico del concessionario sono tutti gli eventuali oneri connessi alla realizzazione e alla gestione di procedure informatiche volte a semplificare la trasmissione di dati da e verso il Comune.
- 3. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza entro il termine di inizio della concessione e non terminato, deve essere concluso dal concessionario subentrante.

ART. 29 - TUTELA DELLA PRIVACY

- 1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con D.Lgs n. 196/2003 e s.m. e i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dalla concessione, il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina il concessionario quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del decreto sopra citato.
- 2. Il concessionario si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dal Comune per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto della concessione, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro, le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta del Comune.
- 3. Il concessionario adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i.

ART. 30 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.

- 2. Nelle more della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria della gara è obbligata, se richiesto, a prendere in consegna il servizio.
- 3. Resta salva la facoltà insindacabile del Comune di non aggiudicare il servizio al termine delle operazioni di gara e prima della stipulazione del contratto e/o della consegna del servizio.

ART. 31 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc...) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.

ART. 32 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamate tutte le norme di cui al Capo I del D.lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i., le disposizioni della Legge 27.07.2000 n. 212, le norme di cui al D.M. 289/2000, i regolamenti comunali, nonché la normativa vigente in materia e le norme del codice civile.